



## Operazioni TLTRO-III – Domande frequenti e risposte - FAQ

### Sommario

I. Garanzie.....	2
II. Partecipazione ai gruppi TLTRO .....	3
III. Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento.....	4
IV. Interessi e criteri sulle attività di prestito .....	6
V. Rimborsi anticipati.....	13
VI. Obblighi di segnalazione .....	14
VII.Revisione contabile esterna.....	16

## I. Garanzie

**Q1. Che tipo di garanzie devono essere fornite per le operazioni TLTRO-III? Si applicano le medesime condizioni standard relative alle altre operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema? E vi sono differenze ora che il tasso di interesse è negativo?**

A: Come nelle precedenti serie TLTRO, le TLTRO-III sono trattate come normali operazioni temporanee di immissione di liquidità e pertanto si applicano i requisiti di idoneità per le garanzie in vigore.

L'ammontare delle attività costituite in garanzia dovrà coprire in ogni momento l'intero ammontare del rifinanziamento dell'Eurosistema, che include il capitale e gli interessi maturati. Questo principio di base è indipendente dal segno del tasso di interesse. Nel caso in cui gli interessi siano maturati a un tasso negativo, tale importo andrà sottratto su base giornaliera dall'importo totale di rifinanziamento in essere, così come, nel caso di interessi positivi, gli interessi maturati andranno aggiunti.

## II. Partecipazione ai gruppi TLTRO

**Q2. Una controparte ha partecipato su base individuale alla serie TLTRO-II e ha ancora un importo in essere relativo a tali operazioni. Tale controparte può diventare membro di un gruppo TLTRO-III? Cosa succede con l'ammontare in essere delle TLTRO-II?**

A: Una controparte che ha preso parte su base individuale alle TLTRO-II può diventare membro di un gruppo TLTRO-III. L'importo in essere delle TLTRO-II di tale controparte può essere mantenuto o rimborsato volontariamente. Se mantenuto, l'importo in essere delle TLTRO-II sarà preso in considerazione per il calcolo del limite di finanziamento del nuovo gruppo TLTRO-III.

**Q3. Qual è il termine ultimo per chiedere il riconoscimento di un gruppo TLTRO-III?**

A: I termini per chiedere il riconoscimento di un gruppo TLTRO-III (o un cambiamento della composizione del gruppo) sono indicati nel [calendario ufficiale di riferimento della BCE](#). Ciascuna operazione TLTRO-III ha proprie scadenze; i gruppi sono tenuti a presentare richiesta di riconoscimento entro il termine previsto per l'operazione TLTRO-III a cui intendono partecipare per la prima volta.

### III. Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento

#### Q4. Quali prestiti sono idonei ai fini delle TLTRO-III?

A: La definizione di prestiti idonei non è cambiata rispetto alle prime due serie di TLTRO, con un'eccezione. Nella terza serie i prestiti al settore privato non finanziario che sono stati auto-cartolarizzati (vale a dire nei casi in cui i titoli ABS derivanti dalla cartolarizzazione dei prestiti siano integralmente mantenuti nel proprio bilancio) possono, a determinate condizioni, essere inclusi anche nelle consistenze in essere di riferimento utilizzate per il calcolo del limite di finanziamento di un partecipante.

#### Q5. Qual è la differenza tra le consistenze dei prestiti idonei in essere al 28 febbraio 2019 e al 31 marzo 2019?

A: Le consistenze dei prestiti idonei in essere al 28 febbraio 2019 sono utilizzate per il calcolo delle consistenze in essere di riferimento, da cui poi deriva il calcolo del **limite di finanziamento**. Quest'ultimo determina l'importo che un partecipante può richiedere nel programma TLTRO-III.

Le consistenze dei prestiti idonei in essere al 31 marzo 2019 sono utilizzate per il calcolo del **livello di riferimento dei prestiti netti** e per il **livello di riferimento delle consistenze in essere**, vale a dire per determinare l'andamento dei prestiti idonei (*lending performance*).

#### Q6. Come vengono calcolati il limite di finanziamento, il limite di offerta, il livello di riferimento dei prestiti netti e il livello di riferimento delle consistenze in essere? Come influiscono i cambiamenti nella composizione di un gruppo sul calcolo di tali voci?

A: Come nelle serie TLTRO precedenti, il limite di finanziamento, il limite di offerta, il livello di riferimento dei prestiti netti e il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante sono calcolati su base individuale o con riferimento al gruppo.

A partire da marzo 2020, il **limite di finanziamento** è pari al 50% dello stock dei prestiti idonei al 28 febbraio 2019, detratti gli importi presi in prestito nel programma TLTRO-II ancora in essere.

Inoltre, dalla terza operazione TLTRO-III, il **limite di offerta** del 10% sul totale del limite di finanziamento è stato eliminato. Pertanto, il limite di offerta di ciascun partecipante per ciascuna TLTRO-III sarà il proprio limite di finanziamento detratti gli importi presi in prestito nell'ambito delle precedenti TLTRO-III.

Per dettagli sul calcolo del **livello di riferimento dei prestiti netti** e del **livello di riferimento delle consistenze in essere**, si rimanda all'Allegato I della Decisione BCE/2019/21.

Si noti che l'articolo 4 della Decisione BCE/2019/21 fornisce i dettagli per il caso in cui un membro di un gruppo TLTRO-II non intenda aderire al

rispettivo gruppo TLTRO-III e decida di partecipare su base individuale alle operazioni TLTRO-III.

**Q7. È possibile assegnare l'intero limite di finanziamento in una sola operazione?**

A: Sì, è possibile. Il limite del 10% dello stock dei prestiti idonei stabilito originariamente per l'importo dei fondi che possono essere richiesti in ogni operazione è stato rimosso a marzo 2020.

**Q8. È corretto che il limite di finanziamento sul programma TLTRO-III, basato sulle consistenze in essere dei prestiti idonei al 28 febbraio 2019, possa essere suddiviso tra le sette operazioni da ciascun partecipante a propria discrezione (sia come singola controparte, sia come ente capofila di un gruppo TLTRO-III)?**

A: È corretto. Dalla terza operazione TLTRO-III non ci sono specifici limiti sull'ammontare che può essere richiesto in ciascuna operazione se non il fatto che l'ammontare totale sul complesso delle operazioni TLTRO-III non possa eccedere il limite di finanziamento.

**Q9. Anche i rimborsi volontari dopo settembre 2019 per le quattro operazioni TLTRO-II incidono sul limite di finanziamento per le TLTRO-III?**

A: Sì, [il calendario e gli orari stabiliti per le rispettive TLTRO-III](#) tengono conto dei rimborsi volontari e il limite di finanziamento per ciascuna operazione sarà calcolato di conseguenza.

**Q10. Il livello di riferimento dei prestiti netti per le operazioni TLTRO-III è calcolato sulla base dei prestiti netti idonei del partecipante nei 12 mesi antecedenti il 31 marzo 2019 o sulla base della differenza tra le consistenze dei prestiti idonei in essere al 31 marzo 2018 e al 31 marzo 2019?**

A: Il livello di riferimento è calcolato sulla base dei prestiti netti idonei nel periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla Decisione BCE/2019/21.

#### IV. Interessi e criteri sulle attività di prestito

**Q11. Che tipo di convenzione viene utilizzata per calcolare il tasso di interesse?**

A: Come per le altre operazioni di immissione di liquidità, il calcolo dei tassi di interesse avviene adottando la convenzione Actual/360.

**Q12. Quali sono i criteri sulle attività di prestito da applicare?**

A: Un nuovo criterio aggiuntivo sulle attività di prestito sarà applicato a tutte le operazioni TLTRO-III: una soglia dello 0% rispetto al livello di riferimento nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021 (denominato "*periodo di riferimento speciale*"). Invece, se i prestiti netti di un partecipante in questo periodo non eccedono tale soglia, verrà preso in considerazione il criterio iniziale sulle attività di prestito con la soglia modificata, valutando se, relativamente al livello di riferimento, i prestiti netti dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2021 (i) eccedono la soglia dell'1,15%, (ii) sono compresi tra lo 0% e l'1,15% o (iii) sono inferiore allo 0%.

**Q13. La soglia iniziale del 2,5% si applica ancora?**

A: No. Tale soglia è stata ridotta all'1,15% e si applicherà a tutte le operazioni TLTRO-III.

**Q14. Come verrà calcolato il tasso di interesse applicabile alle operazioni TLTRO-III?**

A: I dettagli per il calcolo dei tassi di interesse sono specificati nella Decisione BCE/2019/21 (come emendata dalla Decisione BCE/2020/25) e nei Comunicati stampa della BCE del 12 marzo e del 30 aprile 2020.

Il tasso di interesse è il tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali (d'ora in avanti definito tasso medio sulle MRO) per tutta la durata della rispettiva TLTRO-III, ad eccezione del periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021 in cui sarà inferiore di 50 punti base.

Fermo restando il rispetto delle soglie di prestazione delle attività di prestito specificate nella Decisione BCE/2019/21 (come emendata dalla Decisione BCE/2020/25), il tasso di interesse potrebbe ridursi fino al tasso medio sui depositi presso la banca centrale (d'ora in avanti definito tasso medio sulle DF) durante la durata della rispettiva TLTRO-III (ad eccezione del periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021 in cui potrebbe essere inferiore di 50 punti base e, comunque, non superiore al -1%).

- **Per i partecipanti che superano la nuova soglia dello 0% sulle attività di prestito nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021** (vale a dire i partecipanti che rispettano il nuovo criterio sulle attività di prestito), il tasso di interesse sarà il tasso medio sulle DF durante la durata

della rispettiva TLTRO-III (ad eccezione del periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021 in cui sarà inferiore di 50 punti base al tasso medio sulle DF durante lo stesso periodo, comunque, non superiore al -1%). In questo caso il criterio sulle attività di prestito iniziale modificato non viene preso in considerazione.


- **Per i partecipanti che non superano il nuovo criterio sulle attività di prestito, ma soddisfano il criterio iniziale modificato**, il tasso di interesse è quello derivante dalla valutazione del criterio iniziale modificato sulle attività di prestito (ad eccezione del periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021, in cui il tasso di interesse è il più basso tra (i) il tasso determinato sulla base della valutazione del criterio iniziale modificato sulle attività di prestito e (ii) il tasso medio sulle MRO durante tale periodo meno 50 punti base).
- **Per i partecipanti che non rispettano né il nuovo criterio sulle attività di prestito, né il criterio iniziale modificato** (vale a dire i partecipanti che non eccedono il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2021), il tasso di interesse è il tasso medio sulle MRO per tutta la durata della rispettiva TLTRO-III ( ad eccezione del periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021 in cui è inferiore di 50 punti base al tasso medio sulle MRO durante tale periodo).

## Esempio:

	Controparte A		Controparte B		Controparte C		Controparte D		Controparte E	
Prestiti idonei netti dal 1.3.2020 al 31.3.2021 (nuovo criterio sulle attività di prestito)	1%		1%		-1%		-1%		-1%	
Prestiti idonei netti dal 1.4.2019 al 31.3.2021 (criterio iniziale modificato sulle attività di prestito)	1%		-1%		0,5%		3%		-1%	
	Nuova soglia	Soglia modificata	Nuova soglia	Soglia modificata	Nuova soglia	Soglia modificata	Nuova soglia	Soglia modificata	Nuova soglia	Soglia modificata
Raggiungimento	Si	Si, parzialmente	Si	No	No	Si, parzialmente	No	Si	No	No
Possibili tassi di interesse dal 24.6.2020 al 23.6.2021 (i tassi più bassi sono evidenziati in neretto)	tasso medio sulle DF -50 p.b. (1)	non applicabile	tasso medio sulle DF -50 p.b. (1)	non applicabile	tasso medio sulle MRO -50 p.b. (1)	tasso medio sulle MRO -22 p.b. (2)	tasso medio sulle MRO -50 p.b. (1)	tasso medio sulle DF	tasso medio sulle MRO -50 p.b. (1)	tasso medio sulle MRO
Prima del 24.6.2020 e dopo il 23.6.2021 (i tassi più bassi sono evidenziati in neretto)	tasso medio sulle DF	non applicabile	tasso medio sulle DF	non applicabile	non applicabile	tasso medio sulle MRO -22 p.b. (2)	non applicabile	tasso medio sulle DF	non applicabile	tasso medio sulle MRO
Tassi finali	tasso medio sulle DF-17 pb		tasso medio sulle DF-17 pb		tasso medio sulle MRO-31 pb		tasso medio sulle DF/MRO-50 pb		tasso medio sulle MRO-17 pb	

- (1) Tasso medio sulle DF e tasso medio sulle MRO dal 24.6.2020 al 23.6.2021.  
I tassi applicabili ai rimanenti periodi della durata dell'operazione TLTRO-III sono calcolati sulla base dell'intera durata dell'operazione.
- (2) Lo spread è calcolato sulla base dei tassi al 30.4.2020: 22 pb è il 44% del corridoio attuale tra tasso MRO e tasso sulle DF.
- (3) Tasso approssimato per un'operazione con un intero anno di periodo di tasso di interesse speciale. Calcolato come media ponderata di entrambi i periodi. Per un calcolo esatto è necessario tenere conto dell'esatto numero di giorni e calcolare il tasso (espresso in formato percentuale) alla 4<sup>a</sup> cifra decimale.

## Diagramma decisionale sui tassi di interesse





Ulteriori dettagli relativi al calcolo dei tassi di interesse sono riportati nell'allegato I della Decisione BCE/2019/21 (modificata da BCE/2020/25).

**Q15. Ipotizzando, in futuro, un aumento del tasso DF in modo tale che il tasso medio sulle DF nel periodo dal 24/06/20 al 23/06/2021 sia pari a -0,45%, ai partecipanti alle TLTRO-III che soddisfino il nuovo criterio sulle attività di prestito per il periodo dal 24/06/2020 al 23/06/2021 sarebbe applicabile un tasso di interesse di -0,95% (vale a dire -0,45% meno 50 punti base)?**

A: No. Il tasso d'interesse sarebbe pari al -1% poiché, in caso di raggiungimento del nuovo criterio sulle attività di prestito, il tasso d'interesse da applicare per il periodo dal 24/06/2020 al 23/06/2021 non può essere superiore al -1%, mentre, per il restante periodo di durata dell'operazione, si applicherà il tasso medio sulle DF nel periodo di durata della rispettiva operazione TLTRO-III.

**Q16. Ipotizzando, in futuro, una riduzione del tasso DF tale che il tasso medio sulle DF nel periodo dal 24/06/20 al 23/06/2021 sia pari a -0,55%, quale tasso di interesse sarebbe applicato nel periodo dal 24/06/2020 al 23/06/2021 ai partecipanti alle TLTRO-III che soddisfano il nuovo criterio sulle attività di prestito?**

A: Il tasso di interesse applicato sarebbe pari a -1,05% (vale a dire -0,55% meno 50 punti base) per il periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021, e il tasso medio sulle DF per la durata della rispettiva operazione TLTRO-III per il restante periodo di durata dell'operazione.

**Q17. Per quanto riguarda il calcolo dei tassi di interesse finali sull'operazione, i partecipanti con prestiti netti idonei negativi tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021, ma con prestiti netti positivi tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021, possono vedersi riconosciuto un tasso di interesse sugli importi TLTRO-III inferiore al tasso iniziale (basato sul tasso medio sulle MRO)?**

A: Sì. Per i partecipanti che non superino il nuovo criterio sulle attività di prestito, ma soddisfino il criterio sulle attività di prestito iniziale modificato, il tasso di interesse sarà quello derivato dall'applicazione del criterio sulle attività di prestito iniziale modificato (ad eccezione del periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021, in cui il tasso di interesse sarà il tasso più basso tra quello derivato dalla valutazione del criterio sulle attività di prestito iniziale modificato e quello derivato dal tasso medio sulle MRO in tale periodo meno 50 punti base).

Inoltre ai partecipanti che non superino nessuno dei due criteri sulle attività di prestito si potrà applicare un tasso d'interesse inferiore al tasso medio

sulle MRO nel periodo di riferimento speciale, in cui il tasso di interesse sarà al massimo pari al tasso medio sulle MRO in tale periodo meno 50 punti base.

**Q18. È ancora possibile un aggiustamento progressivo degli incentivi sui tassi d'interesse o il tasso d'interesse TLTRO-III è ormai binario (vale a dire meno favorevole o più favorevole)? In caso di aggiustamento progressivo dei tassi di interesse, qual è il limite inferiore?**

A: Sì, ci sono ancora casi in cui la decisione sui tassi di interesse non sarà binaria. Si verificherà per le controparti che non raggiungono la nuova soglia sulle attività di prestito. In questo caso si applica il criterio di prestito iniziale modificato, che resta progressivo; il tasso di interesse più basso realizzabile è il tasso medio sulle DF per la durata dell'operazione.

**Q19. Le nuove condizioni di tasso saranno applicate retroattivamente anche alle prime tre operazioni TLTRO-III, la cui assegnazione è avvenuta prima dell'annuncio della metodologia di calcolo dei tassi di interesse modificata?**

A: Sì, le nuove condizioni di tasso saranno applicate a tutte le TLTRO-III, comprese quelle assegnate prima dell'annuncio delle nuove condizioni di tasso.

**Q20. Nel caso in cui il tasso di interesse finale applicabile alle TLTRO-III risulti inferiore al tasso medio sulle MRO per tutta la durata dell'operazione (soprattutto nel caso si determini un tasso di interesse negativo) con quali modalità e tempi i fondi saranno restituiti ai partecipanti alle TLTRO-III?**

A: Ai sensi dell'articolo 5 della Decisione BCE/2019/21, le condizioni di tasso saranno comunicate ai partecipanti a settembre 2021, secondo [il calendario indicativo per le TLTRO-III pubblicato sul sito internet della BCE](#), e il tasso di interesse finale per ciascuna operazione sarà comunicato ai partecipanti in prossimità di ciascuna scadenza.

Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna TLTRO-III o al momento del rimborso anticipato. Se il tasso di interesse fosse negativo, le controparti dovrebbero rimborsare l'importo del finanziamento in essere meno gli interessi, o rimborsare l'importo del finanziamento in essere e ricevere contemporaneamente l'importo degli interessi, a seconda dell'assetto di ciascuna BCN. Le controparti della Banca d'Italia rimborseranno l'importo del finanziamento in essere meno gli interessi.

**Q21. Quando le BCN informano le controparti in merito al tasso di interesse finale e ai dati relativi al suo calcolo?**

A: Le BCN non potranno comunicare il tasso di interesse finale per un'operazione fino al momento in cui non diventi noto il tasso medio sulle MRO e sulle DF per l'intera durata di ciascuna operazione o fino a che non venga effettuato un rimborso anticipato volontario a partire da settembre 2021.

**Q22. I nuovi prestiti concessi dopo il 31 marzo 2019 con scadenza antecedente il 31 marzo 2021 contribuiranno al raggiungimento dello “sconto” sul tasso di interesse?**

A: No, tali prestiti avranno un impatto neutro sui prestiti idonei netti secondo il criterio sulle attività di prestito iniziale in quanto saranno contabilizzati sia come prestiti lordi sia come rimborsi durante il secondo periodo di riferimento (dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021); si veda anche l'Allegato II della Decisione BCE/2019/21. Potrebbero incidere sul nuovo criterio sulle attività di prestito (negativamente) se concessi prima del 1° marzo 2020 e con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021.

**Q23. I nuovi prestiti concessi dopo il 31 marzo 2021 contribuiranno al conseguimento dello “sconto” sul tasso di interesse?**

A: No, non lo faranno, perché non contribuiranno né al criterio sulle attività di prestito iniziale (dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021), né al nuovo criterio di prestito (dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021).

**Q24. Lo “sconto” sul tasso di interesse sarà calcolato in modo da tenere conto delle banche per cui è in corso un processo di riduzione della leva finanziaria?**

A: Sì, sono previsti due modi per calcolare il livello di riferimento dei prestiti netti, uno per le banche con prestiti idonei netti pari a zero o positivi nel periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019, e un altro per le banche con un livello di riferimento dei prestiti netti negativo nello stesso periodo. Tale livello di riferimento è preso in considerazione sia per il criterio sulle attività di prestito iniziale, sia per il nuovo.

**Q25. La soglia sulle attività di prestito dello 0% si applica solo per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 o per l'intero periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021?**

A: La soglia sulle attività di prestito dello 0% si applica soltanto per il periodo di riferimento speciale, vale a dire per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021. Tuttavia per il periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 si applica il criterio sulle attività di prestito iniziale modificato.

**Q26. Per quanto riguarda la nuova soglia sulle attività di prestito, continuerà ad essere utilizzato il livello di riferimento negativo per le controparti la cui leva finanziaria è in corso di riduzione?**

A: Sì, il calcolo dei livelli di riferimento rimane invariato. Il periodo utilizzato per il calcolo del livello di riferimento va dal 1° aprile 2018 al 1° marzo 2019 sia per la soglia sulle attività di prestito iniziale modificata, sia per la nuova soglia.

## V. Rimborsi anticipati

### **Q27. Saranno possibili rimborsi anticipati volontari anche nelle TLTRO-III?**

A: Sì. L'articolo 5 bis della Decisione BCE/2019/21 (modificata dalla Decisione BCE/2020/13) prevede che a partire da settembre 2021 i partecipanti, su base trimestrale, possano esercitare l'opzione per estinguere o ridurre anticipatamente il finanziamento relativo ad un'operazione TLTRO-III, sempre che sia passato almeno un anno dalla data di regolamento dell'operazione TLTRO-III in questione.

### **Q28. Un'istituzione che partecipa alle TLTRO-III può rimborsare volontariamente solo una quota dell'importo in essere sulle TLTRO-II? Può un'istituzione suddividere nel tempo il rimborso dell'importo in essere?**

A: L'ammontare in essere sulle TLTRO-II può essere rimborsato parzialmente o integralmente nelle date contenute nel [calendario pubblicato sul sito internet della BCE](#). Le controparti possono utilizzare alcune di queste date o tutte.

### **Q29. Una controparte può partecipare ai rimborsi volontari sulle TLTRO-II e rinnovare l'importo finanziato attraverso le operazioni TLTRO-III?**

A: Sì, poiché i rimborsi anticipati TLTRO-II e TLTRO-III avranno la stessa data di regolamento. Come stabilito nell'articolo 4.2 della Decisione BCE/2019/21, il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 50% delle rispettive consistenze in essere di riferimento, ridotto dell'importo precedentemente preso nelle TLTRO-II e ancora in essere alla data di regolamento dell'operazione TLTRO-III in questione. Le controparti comunicano con due settimane di anticipo rispetto alla data di regolamento se intendono esercitare l'opzione di rimborso anticipato delle operazioni TLTRO-II. Successivamente, la BCN interessata comunicherà il limite di offerta per l'operazione TLTRO-III tenendo conto del rimborso TLTRO-II.

## VI. Obblighi di segnalazione

### Q30. Com'è il nuovo modello di segnalazione?

A: Le segnalazioni delle controparti a supporto della partecipazione alla TLTRO-III devono seguire il formato e le specifiche tecniche definite dalla BCN di riferimento. Restano pertanto valide le modalità di segnalazione e le istruzioni già note per il calcolo del livello di riferimento dei prestiti netti e per la valutazione della soglia di prestazione delle attività di prestito:

- i) la segnalazione della base informativa TT per la data contabile del 31 marzo 2018 e del 31 marzo 2019 deve essere completata al fine della determinazione del livello di riferimento dei prestiti netti per il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019 (primo periodo di riferimento) e
- ii) la segnalazione della stessa base informativa deve essere effettuata in corrispondenza della data contabile del 31 marzo 2021 per il periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 (secondo periodo di riferimento) al fine di valutare la soglia di prestazione delle attività di prestito iniziale modificata (1,15%). Inoltre, se una controparte desidera beneficiare dello “sconto” aggiuntivo annunciato dal Consiglio direttivo il 12 marzo e il 30 aprile 2020, deve fornire dati aggiuntivi relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021 (periodo di riferimento speciale) per permettere la valutazione della nuova soglia di prestazione dello 0%: le istruzioni segnaletiche per le segnalazioni aggiuntive saranno aggiornate nella sezione [“Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine” del sito della Banca d'Italia](#).

Per consentire l'inclusione dei prestiti auto-cartolarizzati nelle consistenze in essere di riferimento (che sono la somma delle consistenze in essere dei prestiti idonei e delle consistenze in essere dei prestiti idonei auto-cartolarizzati al 28 febbraio 2019), nella Decisione BCE/2019/21 è stata introdotta una specifica data contabile alla base informativa TT al fine di permettere l'inclusione opzionale - attraverso voci supplementari - dei prestiti auto-cartolarizzati nelle consistenze in essere di riferimento. Se la controparte decide di avvalersi dell'inclusione dei prestiti auto-cartolarizzati, è tenuta a trasmettere una relazione dei revisori che ne certifichi la correttezza.

Per maggiori informazioni e per il dettaglio delle [istruzioni segnaletiche si rimanda al sito della Banca d'Italia](#).

### Q31. Quali sono gli obblighi segnaletici di un'istituzione che partecipa alle operazioni TLTRO-III?

A: L'articolo 6 della Decisione BCE/2019/21 prevede che i partecipanti debbano presentare alla BCN competente due serie di dati:

1. le consistenze in essere di riferimento ai fini della determinazione del limite di finanziamento e del limite di offerta del partecipante, nonché i dati relativi al primo periodo di riferimento ai fini della determinazione dei livelli di riferimento del partecipante (di seguito denominati “prima segnalazione”); e
2. i dati relativi al secondo periodo di riferimento ai fini della determinazione dei tassi di interesse applicabili (di seguito denominati “seconda segnalazione”). I dati relativi al periodo di riferimento speciale sono forniti su base volontaria e contribuiranno anche alla determinazione dei tassi di interesse applicabili.

I partecipanti sono tenuti a fornire dati accurati e completi, nel rispetto del [calendario delle TLTRO-III pubblicato sul sito internet della BCE](#). Per dettagli sulla valutazione richiesta dei dati da parte di un revisore esterno si veda l'articolo 6 (6) della Decisione BCE/2019/21.

Qualsiasi correzione di tali segnalazioni, dovuta alla modifica della composizione del gruppo o ad una riorganizzazione societaria, dovrebbe essere comunicata alla BCN competente alle condizioni specificate nell'articolo 6. Inoltre, se un partecipante ravvisa un errore, la correzione di tali segnalazioni, deve essere comunicata senza indugio alla BCN competente, come specificato nell'articolo 7.



## VII. Revisione contabile esterna

### **Q32. Come saranno verificati i dati segnalati da un'istituzione partecipante alle TLTRO-III?**

A: L'articolo 6 della Decisione BCE/2019/21 stabilisce che la qualità dei dati contenuti nelle due segnalazioni che devono essere presentate da un partecipante alla BCN competente ai fini della determinazione del proprio limite di finanziamento, del limite di offerta, del valore di riferimento, e del tasso di interesse deve essere valutata da un revisore esterno. L'articolo 6 precisa inoltre gli elementi che la valutazione del revisore deve contenere. Considerate le scadenze previste nel [calendario delle TLTRO-III](#), il revisore esterno può valutare i dati contenuti nella prima segnalazione insieme ad altri aspetti, nell'ambito della revisione del bilancio annuale del partecipante. I risultati di questa prima valutazione devono essere presentati entro i termini specificati nel [calendario delle TLTRO-III pubblicato sul sito internet della BCE](#).

Si sottolinea la differenza di scadenze nel caso in cui un partecipante abbia preso parte alle prime tre operazioni TLTRO-III (scadenza 7 gennaio 2021) o se partecipi solo dalla quarta operazione TLTRO-III (scadenza 16 luglio 2021).

I risultati della valutazione del revisore esterno sulla seconda segnalazione devono essere presentati insieme alla seconda segnalazione entro il 17 agosto 2021.

Sono previste scadenze specifiche per le valutazioni dei revisori relative alle voci aggiuntive per l'inclusione dei prestiti auto-cartolarizzati.

### **Q33. Sono previste eccezioni per la presentazione della prima e della seconda valutazione del revisore?**

A: No, i risultati delle valutazioni del revisore devono essere presentati entro i termini indicati nel [calendario delle TLTRO-III pubblicato sul sito internet della BCE](#). Se la valutazione del revisore dei dati relativi al periodo di riferimento speciale non è presentata in tempo utile, il partecipante ha ancora il diritto di ricevere lo "sconto" derivante dalla valutazione del criterio delle attività di prestito iniziale modificato.

### **Q34. Nel caso in cui una controparte presenti il modello di segnalazione, ma decida di non partecipare a nessuna operazione del programma TLTRO-III, sarà necessario presentare la valutazione del revisore?**

A: No, la valutazione dei revisori sarà necessaria solo nel caso in cui la controparte abbia partecipato ad almeno un'operazione.



**Q35. Se i prestiti netti di una controparte non superano il criterio delle attività di prestito iniziale modificato, sarà necessario procedere alla valutazione della seconda segnalazione da parte del revisore esterno?**

A: No, la valutazione dei revisori sarà necessaria solo nel caso in cui la controparte abbia superato il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei. La seconda segnalazione deve tuttavia essere presentata; in caso contrario saranno applicate le sanzioni previste nell'articolo 7, comma 1, punto (c) della Decisione BCE/2019/21.